REGOLAMENTO (CEE) N. 519/70 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1970

relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969, prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, e ove esista un interesse economico degli Stati associati all'esportazione di tali prodotti, la Comunità stabilisce, per i prodotti originari di detti Stati, un regime d'importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione che il Consiglio adotterà in merito all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea dovrà prevedere disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), modificato da ultimo con il regolamento n. 2463/69 (3), instaura un regime degli scambi applicabile a questi prodotti che comporta la riscossione all'importazione di dazi doganali, da una parte, e, dall'altra, di prelievi per gli zuccheri diversi addizionati ;

considerando che l'obbligo della Comunità nei confronti degli Stati e dei paesi e territori associati può essere soddisfatto esentando detti prodotti, originari di tali Stati, paesi e territori, dall'applicazione dei dazi doganali ;

considerando che è inoltre opportuno esonerare le conserve di ananassi, i succhi di ananassi, i miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia e i miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia dall'applicazione dei prelievi sugli zuccheri diversi addizionati ;

considerando che dev'essere possibile applicare tali misure fino al 31 gennaio 1975, data alla quale dovrebbe scadere la Convenzione del 29 luglio 1969, sempreché tale Convenzione entri in vigore al piú tardi il 1° gennaio 1971 ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68, originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare sono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganale.

Articolo 2

Il prelievo per gli zuccheri diversi addizionati non è applicabile alle importazioni dei seguenti prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare :

— conserve di ananassi della sottovoce 20.06 B II a) 5 aa) e b) 5 aa) della tariffa doganale comune ;

— succo di ananassi della sottovoce 20.07 B II b) 5 aa) della tariffa doganale comune ;

— conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia della sottovoce ex 20.06 B II a) 8 e b) 8 della tariffa doganale comune ;

— miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della sottovoce ex 20.07 B II b) 8 bb) 11 della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 866/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 989/69 (5), è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

(1) GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 51.
(2) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 17.
(5) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 2.

Tuttavia, esso rimarrà applicabile fino al 31 gennaio 1975 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sempreché rispettivamente la Convenzione di associazione, firmata a Yaoudé il 29 luglio 1969, e la decisione che deve sostituire la decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità [1], siano entrate in vigore al più tardi il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.